

Memoria per la Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati (12 gennaio 2000)

INDAGINE CONOSCITIVA SULLE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI

Relazione del prof. Pippo Ranci, presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas

Onorevole Presidente, Onorevoli Deputati,

Ringrazio anche a nome degli altri due componenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas qui presenti, il prof. Giuseppe Ammassari e il prof. Sergio Garriba, la Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati per l'opportunità offerta da questa audizione che ci consente di fornire il nostro contributo ad un tema così importante e per noi di diretto interesse come le autorità amministrative indipendenti, il loro ruolo, le loro funzioni e organizzazione nel sistema istituzionale e normativo nazionale.

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas è una delle due autorità settoriali di regolazione dei servizi di pubblica utilità istituite dalla legge 14 novembre 1995, n. 481.

Pur collocandosi entro il più esteso ambito delle autorità indipendenti, e in particolare di quelle preposte alla regolazione dell'attività economica, le autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità se ne distinguono per la loro maggiore omogeneità e per le aree di intervento, che riflettono la natura dei mercati che esse disciplinano e la specificità dei compiti di regolazione e garanzia assegnati dalla legge istitutiva.

Con questa memoria, l'Autorità intende offrire al Parlamento una testimonianza diretta dell'esperienza di regolazione svolta nei confronti dei settori su cui essa ha competenza, soffermandosi in particolare sulle finalità perseguite, sul metodo di lavoro, e sui tratti che ne hanno caratterizzato nel concreto l'azione. Non compete al ruolo istituzionale dell'Autorità indicare soluzioni legislative di portata generale; piuttosto essa vuole sottoporre all'attenzione del legislatore elementi utili per valutare i rapporti intercorrenti tra l'Autorità e gli altri poteri pubblici, anche al fine di favorire l'individuazione di denominatori comuni, pur nella salvaguardia della pluralità di modelli, di obiettivi e di soluzioni organizzative e funzionali che caratterizzano le diverse autorità amministrative indipendenti.

1. La missione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas

L'Autorità ha il compito di perseguire le finalità indicate dalla legge n. 481 del 1995 intesa a "*garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza*" nei settori dell'energia elettrica e del gas, nonché ad "*assicurare adeguati livelli di qualità [dei relativi servizi di pubblica utilità] in condizioni di economicità e di redditività*".

Tali finalità devono essere perseguite assicurando "*la fruibilità e la diffusione [dei servizi] in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, ...*". Il sistema tariffario deve inoltre "*armonizzare gli obiettivi economico-*

finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse". La legge infine prescrive che "le pubbliche amministrazioni e le imprese sono tenute a fornire alle Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle loro funzioni".

Le autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità svolgono un compito in gran parte nuovo per il nostro Paese. Per lungo tempo, i servizi sono stati prestati prevalentemente da aziende pubbliche o a partecipazione statale, a cui venivano affidate estese responsabilità di servizio pubblico e alle quali al tempo stesso si chiedeva di organizzarsi con criteri di efficienza analoghi a quelli tipici delle imprese private, di norma esposte alla disciplina della concorrenza e del mercato.

Fiducioso nella capacità delle imprese pubbliche di perseguire questi duplici e talora contrastanti obiettivi, lo Stato le assoggettava a una vigilanza non particolarmente penetrante, anche se estesa all'approvazione dei bilanci, dei programmi di investimento e delle variazioni tariffarie. Il Comitato interministeriale dei prezzi fino al 1993, e successivamente il Ministro competente per settore, fissava per via amministrativa le tariffe sulla base di accertamenti sintetici (ossia non riferiti ai costi delle varie fasi in cui può essere scomposto il ciclo produttivo dei servizi a rete), ma non esercitava un controllo della qualità dei servizi a tutela dei diritti degli utenti, né aveva responsabilità per la conciliazione e l'arbitrato in presenza di controversie tra questi e gli esercenti i servizi.

Nell'ultimo decennio, alla ridefinizione delle forme dell'intervento pubblico nell'economia ha corrisposto il superamento del "vecchio modello di regolazione". È in atto, in Italia come in tutta l'Unione europea ed anche altrove, una radicale trasformazione delle forme di gestione dei servizi di pubblica utilità. I servizi vengono affidati a imprese soggette a vincoli di redditività, e spesso private, privatizzate o in via di privatizzazione. È in corso una trasformazione in direzione del mercato: l'affidamento in regime di monopolio legale (o talvolta di monopolio di fatto, riconosciuto dallo Stato in vario modo) cede il passo a un mercato il più possibile concorrenziale. I settori di pubblica utilità si aprono all'iniziativa imprenditoriale, adeguandosi al principio di libertà d'intrapresa che permea, accanto a quello di tutela della concorrenza, la costituzione economica dell'Unione europea e quindi il mercato unico europeo.

Nel mutato contesto istituzionale, il perseguimento degli interessi generali non viene più attuato attraverso l'esercizio di una riserva di legge a favore dell'esercente pubblico, ma con il ricorso alla regolazione economica operata da un soggetto terzo, alla quale sono soggette tutte le imprese attive nel settore in questione, sia pubbliche che private. In alcuni settori, come quelli dell'energia elettrica e del gas, gli esercenti in concorrenza debbono potersi avvalere di un'unica infrastruttura di rete, che tecnicamente o economicamente non è duplicabile: ne derivano condizioni dette di "monopolio naturale", che impongono l'esigenza di regolare l'accesso e l'uso della rete, disciplinando il segmento gestito in regime di monopolio per permettere la concorrenza nelle altre fasi del servizio.

Appare opportuno che l'esercizio di questa disciplina, insieme agli obblighi di pubblico servizio e più in generale alla tutela degli interessi di utenti e consumatori, venga affidato ad un soggetto esterno alle imprese e allo stesso tempo indipendente dalle mutevolezze del ciclo politico: un'autorità indipendente e dotata di sufficiente stabilità, posta a garanzia degli utenti e dei consumatori, e della certezza del quadro entro cui vengono decisi investimenti che, tipicamente, garantiscono ritorni adeguati solo nel lungo termine. Questo soggetto deve attrezzarsi per svolgere compiti ben più complessi di quelli richiesti in passato, operando con maggiore puntualità, efficacia e indipendenza, in un contesto reso più difficile e articolato anche per la nascente pluralità di operatori. In tal modo si assicura un'efficace garanzia per gli utenti e i consumatori, sia contro l'esercizio del potere monopolistico, sia contro le distorsioni nel meccanismo concorrenziale, e si garantisce il rispetto degli obblighi di servizio.

La regolazione economica dei servizi di pubblica utilità segna una cesura profonda rispetto alla determinazione per via amministrativa dei prezzi del servizio pubblico. Essa investe per intero i due servizi dell'elettricità e del gas, intervenendo con strumenti di natura e intensità diversa sulla qualità, continuità e sicurezza dei servizi, sulle forme concessorie e autorizzative, sulla rappresentazione dei dati contabili delle imprese verticalmente o orizzontalmente integrate.

La stessa determinazione amministrativa delle tariffe, ancora necessaria durante le fasi iniziali di apertura del mercato, quando a una parte consistente dell'utenza è preclusa la possibilità di scelta del fornitore, è uno strumento di cui l'Autorità dispone in via solo transitoria: il suo ambito di applicazione è destinato a ridimensionarsi progressivamente a mano a mano che si amplierà lo spazio del mercato concorrenziale o "libero". In quella prospettiva il ruolo dell'Autorità e di altri soggetti pubblici si concentrerà nella definizione delle regole di funzionamento del mercato: un esempio rilevante per il mercato elettrico all'ingrosso è costituito dalla sua futura organizzazione in forma di "borsa" dell'elettricità, prevista per il 2001.

2. La liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica e del gas

Nell'attuale delicata fase di liberalizzazione e di costruzione del mercato interno europeo nei settori dell'energia elettrica e del gas e di attuazione nell'ordinamento nazionale delle due direttive europee, l'enucleazione delle funzioni di regolazione e di controllo appare utile e necessaria. Questa soluzione garantisce alcuni vantaggi. Innanzitutto la chiarezza e la continuità delle regole del gioco nei settori in questione: giova che esse non vengano rese incerte o instabili dall'esercizio del potere discrezionale del Governo, né piegate al raggiungimento di obiettivi di politica industriale, sociale o territoriale, né soggette a revisione in occasione di mutamenti del quadro politico. In secondo luogo la specializzazione tecnica, che più facilmente si forma e si mantiene in un organismo dedicato.

L'esperienza internazionale conforta la soluzione adottata. Nella varietà delle soluzioni adottate nei paesi industriali economicamente più evoluti, appare prevalente l'affidamento di compiti di regolazione di vigilanza e di controllo, e di eventuale intermediazione tra le esigenze contrapposte di imprese ed utenti, a un organismo pubblico, distinto dal Governo e autonomo rispetto ad esso. Varia tra i paesi l'estensione dei poteri e il grado di autonomia dei meccanismi e degli organismi di regolazione e controllo: vi si riflette la diversità degli assetti di mercato e delle forme di organizzazione dei poteri pubblici.

Il modello di regolazione prescelto per il settore energetico italiano prevede l'esistenza di un regolatore unico per elettricità e gas. Si tratta di una scelta lungimirante operata dal legislatore, adottata anche nel Regno Unito e in Spagna, oltre che negli Stati Uniti d'America, che tiene conto dell'intensificazione dei processi di convergenza fra i due settori, legati da forti relazioni di interdipendenza, sia nelle fasi a monte che in quelle a valle.

L'assetto istituzionale definito dal legislatore italiano con la legge 14 novembre 1995, n. 481, che ha, come si è detto, istituito le autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, rappresenta una soluzione efficace ed efficiente. Se il legislatore non avesse voluto dare vita a nuovi organismi, avrebbe comunque dovuto prevedere lo svolgimento di funzioni analoghe, parimenti complesse ed innovative, e affidarle ad un organismo pubblico o a un altro ente. Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che attua la direttiva europea 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, definisce specifiche norme e meccanismi che, basandosi sulle funzioni e compiti di regolazione e di controllo dell'Autorità, dovranno garantire un ordinato sviluppo del processo di liberalizzazione. Un analogo decreto legislativo è previsto per il recepimento della direttiva europea 98/30/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale.

Per ottenere una regolazione meno penetrante si sarebbe potuto prevedere l'affidamento di compiti regolamentari agli operatori stessi, con una sorta di autoregolamentazione. Una tale opzione, comunque non ottimale rispetto all'apertura del mercato, sarebbe stata accettabile solo in presenza di una pluralità di soggetti, tale da determinare un equilibrio tra interessi almeno in parte contrapposti. Nel contesto italiano, essa avrebbe richiesto una radicale frammentazione dell'impresa pubblica e avrebbe trovato un limite nella ancor fragile rappresentanza dei consumatori, che costituisce il lato debole dell'equilibrio di mercato nei settori che non sono pienamente esposti al vaglio della concorrenza.

È stato osservato che la trasformazione di un mercato da un assetto monopolistico a un assetto aperto comporta, nelle fasi di avvio del processo, una produzione normativa di rilevanti dimensioni. Sorge allora un "paradosso della regolazione": anche in un contesto di tendenziale semplificazione amministrativa, è necessaria e inevitabile l'emanazione di nuove norme, sia di carattere tecnico, sia di garanzia per consumatori e utenti, se davvero si vuole dare vita a una corretta dinamica concorrenziale fra una molteplicità di operatori. Questo è il fenomeno che si sta verificando nel caso del settore elettrico e che si riproporrà dopo il recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva per la creazione di un mercato interno del gas, previsto nella prima parte dell'anno in corso.

La regolazione è imparziale nei confronti di tutti gli interessati. L'imparzialità è essa stessa un risultato da conquistare, dato che nel previgente regime di monopolio legale l'impresa pubblica monopolistica godeva di uno *status* diverso da quello degli altri operatori, e ne portava le relative responsabilità.

La transizione dal precedente regime a quello attuale è stata attuata senza scosse. L'imparzialità dell'Autorità è riconosciuta dai soggetti interessati e dalle rappresentanze di utenti e consumatori. Non è mai venuta meno la responsabilità del buon funzionamento del sistema nella fase di costruzione del nuovo assetto di mercato in corso di progressiva liberalizzazione.

3. Indipendenza e responsabilità

L'Autorità è un organo collegiale, composto dal Presidente e dai due Membri. I componenti l'Autorità sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, assunta su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Le designazioni effettuate dal Governo sono sottoposte al parere vincolante, espresso a maggioranza assoluta dalle Commissioni parlamentari competenti. I componenti sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore. Gli incarichi durano sette anni e non sono rinnovabili. Le indennità spettanti al Presidente e ai Membri dell'Autorità, determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono equiparate al trattamento economico complessivo previsto rispettivamente per il Presidente e per i Giudici della Corte costituzionale. A tutela dell'indipendenza dell'Autorità è fatto esplicito divieto ai suoi componenti di intrattenere rapporti di consulenza o collaborazione e di avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nei settori di competenza; il divieto si estende ai quattro anni successivi alla cessazione dall'incarico.

L'Autorità disciplina autonomamente i procedimenti volti all'adozione dei propri provvedimenti sia di interesse generale che di interesse individuale e gode di autonomia organizzativa definendo i propri regolamenti per l'organizzazione interna, il funzionamento e la contabilità.

L'autonomia nel processo di formazione delle decisioni si associa alla responsabilità nei confronti di altri soggetti istituzionali. Pur indipendente da altre amministrazioni pubbliche, l'Autorità risponde ai poteri dell'ordinamento esistente secondo un triplice legame: nei confronti

della magistratura contabile per quanto attiene alla correttezza della propria gestione finanziaria, alla giustizia amministrativa al cui sindacato di merito e di legittimità sono soggette le sue decisioni, agli organismi di rappresentanza politica, al Governo e Parlamento a cui è tenuta a riferire sullo stato dei servizi regolati e sulla propria attività attraverso una *Relazione annuale*.

L'Autorità gode di autonomia organizzativa, contabile e amministrativa. Tuttavia, l'attività di spesa, e in generale, la gestione finanziaria dell'Autorità sono soggetti al controllo della Corte dei conti, a cui spetta l'esame del bilancio preventivo e del rendiconto di gestione.

I provvedimenti dell'Autorità possono essere soggetti a impugnazioni di fronte alla giustizia amministrativa. L'azione di ricorso è stata finora intensa, favorita anche dal costo trascurabile dell'apertura del contenzioso in rapporto alle ingenti interessi coinvolti. Le decisioni dell'Autorità sono state confermate nella quasi totalità dai giudizi dei tribunali amministrativi.

L'indipendenza dell'Autorità nei confronti del Governo è soggetta ai limiti indicati dalla stessa legge istitutiva, secondo la quale il sistema tariffario deve tenere conto “*degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo*”, il quale “*nell'ambito del Documento di programmazione economico-finanziaria, indica alle autorità il quadro delle esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità che corrispondono agli interessi generali del Paese*”. Tali vincoli sono sempre stati rispettati scrupolosamente, anche recentemente nel caso dell'intervento governativo volto a favorire il collocamento delle azioni dell'Enel Spa.

Risulta così confermata l'intenzione del legislatore. I soggetti esercenti, gli utenti e i consumatori possono contare su di un quadro normativo e tariffario certo e stabile. Obiettivi ulteriori possono essere introdotti per iniziativa del Governo, cui l'Autorità si adegua secondo il mandato del legislatore, ma ciò avviene in modo esplicito e secondo una procedura trasparente. La responsabilità di tutti i soggetti risulta in tal modo accentuata.

Al Governo e al Parlamento l'Autorità può rivolgersi formulando osservazioni e proposte sull'organizzazione dei servizi, proponendo al Governo le modifiche normative e regolamentari necessarie in relazione alle dinamiche tecnologiche, alle condizioni di mercato e all'evoluzione delle normative europee. Al Governo e al Parlamento è inoltre indirizzata la *Relazione annuale*, di cui si è detto, che documenta l'attività e il funzionamento dell'Autorità e offre un'ampia analisi e valutazione dello stato dei servizi regolati. Le due *Relazioni annuali* finora presentate danno conto dell'attività svolta durante i primi due anni di operatività; ad esse si rimanda per una più completa illustrazione dell'esperienza di lavoro dell'Autorità. I criteri seguiti nella riforma tariffaria dell'energia elettrica recentemente avviata sono stati esposti davanti alla Commissione industria del Senato l'8 settembre scorso e altre audizioni hanno avuto luogo presso la stessa Commissione e altre Commissioni della Camera dei deputati su aspetti critici riguardanti la riorganizzazione e l'ordinamento dei servizi.

Ogni provvedimento adottato scaturisce da un percorso procedimentale chiaramente definito. Un procedimento viene avviato, di norma, con un'accurata raccolta di informazioni e di dati; segue la definizione dei contenuti rilevanti e la redazione di un documento per la consultazione. La consultazione viene condotta con il coinvolgimento degli operatori del settore, delle associazioni dei consumatori e degli utenti, dei sindacati dei lavoratori e delle imprese, delle associazioni ambientaliste, anche attraverso apposite audizioni e richieste di memorie. Alla consultazione, che verte sui principi metodologici e le soluzioni normative, non sulla loro quantificazione economica, segue infine l'emanazione del provvedimento.

Nel rispetto della distinzione dei ruoli, il contributo dei soggetti regolati alla formazione delle decisioni è particolarmente intenso nella preparazione delle norme a carattere più strettamente tecnico (come nel caso della definizione del contratto-tipo per il vettoriamento elettrico sulla rete nazionale di trasmissione ad alta tensione). L'Autorità assume in queste circostanze un ruolo di arbitro e di garante dell'equità e dell'accessibilità di terzi all'infrastruttura essenziale.

Indipendenza non significa isolamento. Il processo di liberalizzazione è stato ed è tuttora oggetto di continua consultazione e indispensabile scambio di idee e di informazioni sia con il Governo, e principalmente con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel caso del collocamento azionario dell'Enel Spa, sia con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato - anche in base alla previsione normativa della legge n. 481 del 1995, che prevede l'obbligo di segnalazione nel caso di ipotesi di comportamenti lesivi della concorrenza nei settori energetici - sia con la Consob, in relazione tra l'altro all'avvio delle privatizzazioni nel settore e alla introduzione di corrette regole contabili per imprese integrate organizzate in forma societaria.

4. Gli aspetti organizzativi

L'Autorità si è insediata il 4 dicembre 1996; è operativa dal 23 aprile 1997, a seguito della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regolamento di organizzazione e funzionamento. In tale data sono state trasferite all'Autorità le funzioni relative alle sue attribuzioni, fino ad allora esercitate da altre amministrazioni pubbliche.

L'organizzazione è imperniata su criteri di qualità ed efficienza. La struttura è stata mantenuta flessibile, in modo da organizzare il lavoro per obiettivi e poter costantemente riorientare le forze sulle operazioni da svolgere, mantenendo la struttura ai livelli minimi necessari per i compiti assegnati.

Il funzionamento dell'Autorità non genera oneri a carico del bilancio pubblico. Aderendo a un'impostazione di mutualità settoriale, il finanziamento dell'Autorità è posto a carico dei soggetti esercenti i servizi, che contribuiscono con un versamento annuale secondo una misura non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio, determinata con atto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Attualmente l'aliquota di contribuzione è fissata nella misura dello 0,6 per mille. Informazioni sulla struttura del bilancio, la struttura e i livelli retributivi del personale, lo stato del contenzioso avverso le decisioni dell'Autorità sono contenute in alcune tabelle presentate in allegato.

Il personale dipendente in servizio anche in forza di contratto a tempo determinato, o comandato presso l'Autorità da altre amministrazioni, non può assumere altro impiego o incarico, né esercitare altra attività professionale, anche se a carattere occasionale. Esso, inoltre, non può avere interessi diretti o indiretti nelle imprese dei settori di competenza. Un *Codice etico* adottato dall'Autorità stabilisce norme di comportamento per i suoi componenti, dirigenti e personale.

L'Autorità ha sede in Milano e un ufficio in Roma. Ai sensi della legge istitutiva il personale può raggiungere al massimo le 120 unità, di cui 80 in ruolo e 40 con contratto a tempo determinato. Essa conta oggi 78 dipendenti, 35 in ruolo, 33 a tempo determinato e 10 posti temporaneamente a disposizione da altre amministrazioni attraverso distacchi e comandi: nonostante l'enorme carico di lavoro, la consistenza del personale è pertanto ben al di sotto dei limiti posti dalla legge. La crescita numerica è stata lenta per la cura nella selezione e nell'inserimento del nuovo personale.

La qualità del personale appare adeguata ai compiti complessi. Il trattamento giuridico ed economico è definito sulla base del contratto collettivo di lavoro in vigore presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Il buon risultato raggiunto è stato reso possibile dall'acquisizione di personale capace e competente, dai livelli retributivi soddisfacenti, dall'opera di formazione interna intensa, anche se poco formalizzata. La forte motivazione, anche in relazione alla novità del compito e alla sfida costituita proprio dalla sua difficoltà, ha consentito di mantenere pressoché integra la compagine, pur in presenza di offerte da parte delle

imprese private al personale con qualificazione più elevata, che si collocano a livelli retributivi con i quali non è possibile competere.

L'assegnazione di responsabilità ai dirigenti, le procedure per la valutazione del personale, l'adozione di un codice etico, il clima di collaborazione tra gli uffici e i componenti l'Autorità costituiscono aspetti di un'organizzazione orientata a mantenere elevati livelli di efficienza e di motivazione al servizio pubblico.

I contatti frequenti e intensi che l'Autorità ha fin dall'inizio stabilito con gli organismi analoghi di Gran Bretagna, Spagna, Portogallo e dei paesi nordici hanno avviato un processo continuo di apprendimento reciproco e consentito la convergenza su soluzioni tecniche compatibili, ad esempio nella messa a punto di criteri omogenei per la definizione delle tariffe di trasporto transfrontaliero e per le condizioni di accesso alle reti. Ciò è indispensabile se si vogliono sviluppare gli scambi internazionali dell'elettricità e del gas.

La Commissione europea ha mostrato di apprezzare il lavoro che i regolatori stanno svolgendo; lo sostiene organizzando incontri periodici che per il settore elettrico hanno luogo presso l'Istituto universitario europeo di Firenze e che per il gas hanno avuto inizio a Madrid nel settembre scorso.

5. Possibili miglioramenti del quadro normativo

La legge n. 481 del 1995 ha mostrato di essere uno strumento valido, sia nell'impianto generale, sia nelle soluzioni organizzative. La solidità dell'assetto ordinamentale non impedisce di segnalare aspetti suscettibili di miglioramento. Nella stessa legge istitutiva vi sono alcuni punti di dettaglio che richiederebbero una più precisa definizione, ma riteniamo che questa indagine parlamentare non riguardi i dettagli.

Appaiono possibili e auspicabili interventi volti a chiarire aspetti del quadro normativo e, per tale via, a rafforzare l'efficacia dell'attività di regolazione.

Potrebbe essere opportuno rimuovere talune eterogeneità che connotano le diverse autorità di regolazione. Una maggiore uniformità non risponde a un'esigenza astratta, per così dire di nitore istituzionale, ma va verificata sul piano concreto: in presenza di funzioni diverse, diverse possono essere le soluzioni organizzative. Di contro, ingiustificate difformità organizzative, gestionali, finanziarie, e retributive potrebbero e dovrebbero essere superate.

In secondo luogo, dovrebbe essere accresciuta la flessibilità di gestione delle risorse, in particolare di quelle umane. Non solo verrebbe in tal modo rafforzata la capacità delle autorità di regolazione di seguire la rapida evoluzione dei settori regolati, ma potrebbero moltiplicarsi le occasioni di formazione, anche attraverso la mobilità fra le varie autorità, di un gruppo di funzionari pubblici con doti di affidabilità, indipendenza e competenza.

Si dovrebbe infine operare per ridurre l'incertezza dell'*iter* giurisdizionale che fa seguito all'emanazione dei provvedimenti delle autorità. Ferma restando la garanzia del diritto costituzionale del ricorso alla giustizia amministrativa, i termini del processo amministrativo dovrebbero esser resi più snelli e prevedibili. Ciò appare tanto più desiderabile in considerazione del fatto che le decisioni in questione hanno spesso un rilievo ragguardevole sotto il profilo degli interessi finanziari che sono coinvolti.

Ho presentato alcune riflessioni che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas propone all'attenzione della Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati. Con gli altri componenti dell'Autorità, il prof. Giuseppe Ammassari e il prof. Sergio Garribba, sarò ben lieto di rispondere a domande e richieste di chiarimenti.

Grazie per l'attenzione.